# ALLIANZ ULTRA: REGOLE DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE GENERALI

Questo documento illustra il **regolamento di Allianz Ultra** e contiene l'insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo **Allianz Ultra**, con particolare riferimento ai meccanismi di evoluzione ed aggiornamento delle garanzie scelte dal Contraente. Le condizioni di assicurazione di dettaglio relative a ciascun prodotto sono descritte e regolate all'interno dei relativi Set Informativi.

## 1) Definizioni

Al fine di rendere più chiara la lettura del **regolamento** si invita a prendere atto del significato di alcune espressioni o "parole chiave" ricorrenti all'interno del presente documento.

**Allianz Ultra**: il modello assicurativo innovativo creato da Allianz per consentire ai propri Clienti di gestire le loro diverse esigenze assicurative e di comporre il proprio **Programma di protezione** all'interno di una relazione contrattuale unitaria ed elastica, caratterizzata dall'impegno di Allianz di rivedere periodicamente e, se del caso, aggiornare i propri prodotti, denominati **Ambiti di rischio**, applicando le condizioni di assicurazione più aggiornate anche ai rapporti già in essere.

**Ambiti di rischio**: i singoli prodotti offerti da Allianz ai Clienti **Allianz Ultra** per soddisfare le loro esigenze di copertura dei diversi rischi che riguardano la persona e il patrimonio. Gli **Ambiti di rischio** prevedono la possibilità di scegliere, al loro interno, la **Soluzione** di garanzia preferita e possono essere acquistati separatamente o in formule combinate che compongono il **Programma di protezione** del Cliente.

**Edizione:** le condizioni di assicurazione contenute in ognuno degli **Ambiti di rischio.** E' identificata dall'anno e dal mese del suo rilascio. Ogni successiva variazione delle condizioni di assicurazione comporterà, per ciascun **Ambito di rischio** interessato**,** il rilascio di una nuova ed aggiornata **Edizione**, anch'essa identificata dall'anno e mese del relativo rilascio**.**

**Soluzione:** il livello di servizio e di copertura scelto dal Contraente all'interno dell'**Ambito di rischio** in funzione della maggiore o minore ampiezza dei servizi assicurativi richiesti.

**Programma di protezione:** l'insieme degli **Ambiti di rischio** e delle **Soluzioni** di garanzie selezionate e scelte dal Contraente, all'atto della sottoscrizione iniziale della **Polizza** o successivamente.

**Polizza:** il documento contrattuale sottoscritto dal Contraente in cui viene descritto il **Programma di protezione** acquistato e vengono raccolte alcune rilevanti dichiarazioni del Contraente medesimo.

**Best Guarantee clause:** la clausola che consente all'Assicurato di liberamente scegliere, laddove lo preferisca, che il sinistro venga liquidato, anziché alle condizioni di assicurazione aggiornate all'**Edizione applicabile** al momento della denuncia di sinistro, alle condizioni di assicurazione contenute, al tempo della sottoscrizione della **Polizza**, negli **Ambiti di rischio** acquistati. Il rilascio di una nuova **Edizione** sarà da considerarsi applicabile, ai fini della liquidazione del sinistro, a far tempo dalla prima scadenza annuale della **Polizza** successiva al rilascio, salvo quanto previsto in dettaglio dall'art. 10 del presente regolamento, a condizione che la nuova **Edizione** abbia modificato almeno una **Soluzione** acquistata dal Contraente.

## 2) Cos'è Allianz Ultra?

È un modello assicurativo innovativo pensato con l'obiettivo di fornire al Contraente la possibilità di costruire il suo personale **Programma di protezione**, idoneo a soddisfare in modo mirato le esigenze di copertura di cui sente e sentirà il bisogno.
Con **Allianz Ultra** il Contraente potrà assemblare le sue **Soluzioni** di garanzia all'interno di una relazione contrattuale elastica e dinamica e scegliere i singoli prodotti assicurativi, **denominati Ambiti di rischio,** che andranno a comporre il **Programma di protezione**.

Tale **Programma di protezione** potrà essere via via integrato o modificato, allargando o restringendo gli **Ambiti di rischio**, e scegliendone di nuovi.

## 3) Cosa Offre Allianz Ultra?

Entrando nel sistema **Allianz Ultra** il Contraente potrà proteggersi dai rischi che lo riguardano e comporre il suo **Programma di protezione**, sottoscrivendo la propria **Polizza** e scegliendo tra gli **Ambiti di rischio** finalizzati alla protezione della persona.
A titolo esemplificativo gli **Ambiti di rischio** offerti da Allianz possono riguardare:

- Le Spese mediche
- La Diaria da ricovero
- L'Invalidità permanente da infortunio
- L'Invalidità permanente da malattia

All'interno di ciascun **Ambito di rischio** il Contraente potrà selezionare una determinata **Soluzione** scegliendo tra quelle proposte da Allianz in funzione del maggiore o minore livello dei servizi assicurativi richiesti.
La selezione iniziale del **Programma di protezione** potrà esser modificata, integrando il **Programma di protezione** con altri **Ambiti di rischio**, o cambiando, all'interno dello stesso **Ambito di rischio**, la **Soluzione** prescelta in funzione di un'eventuale sopravvenuta maggiore o minor esigenza di copertura.
Allianz nel tempo potrà prevedere nuovi **Ambiti di rischio** o modificare o eliminare alcuni tra quelli previsti al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale richiesta di integrazione del **Programma di protezione** in corso di contratto potrà avvenire alle sole condizioni di assicurazione previste al tempo della relativa richiesta**.** Per tale ragione il **Programma di protezione** potrà essere integrato anche acquistando nuovi **Ambiti di rischio** che non erano previsti nell'**Edizione** vigente al tempo della iniziale sottoscrizione della **Polizza**.

Il Contraente potrà anche chiedere di escludere, in vista delle scadenze inizialmente prescelte, gli **Ambiti di rischio** dei quali riterrà di non sentire più il bisogno. Il tutto alle condizioni meglio specificate all'art. 14 (disdetta) del presente **regolamento**.

## 4) Il Programma di protezione e l'impegno di Allianz

Allianz si impegna a monitorare costantemente i contenuti dei singoli **Ambiti di rischio,** di **Edizione** in **Edizione**, al fine di soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela.
L'impegno di Allianz a rivedere e se del caso migliorare i livelli di servizio sarà, per il Contraente e per l'Assicurato, una garanzia di poter disporre di coperture sempre aggiornate ed al passo coi tempi. Il **Programma di protezione** inizialmente sottoscritto dal Contraente potrà dunque evolvere, adeguandosi alle nuove e diverse condizioni di assicurazione eventualmente previste nelle **Edizioni** successive a quella vigente al tempo della stipula della **Polizza**.

Per questa ragione, sottoscrivendo la **Polizza**, il Contraente prenderà atto dell'impegno di Allianz e dichiarerà sin dal principio di accettare (anche per conto dell'Assicurato, se diverso dal Contraente) l'eventuale evoluzione delle condizioni di assicurazione che la Compagnia potrà introdurre nelle successive **Edizioni**, che saranno dunque da intendersi come naturalmente sostitutive di quelle inizialmente acquistate.
L'ultima **Edizione applicabile** sarà quella che regolerà il rapporto contrattuale.
Fermo restando l'impegno di Allianz ad aggiornare **Allianz Ultra** nell'interesse della clientela, il Contraente (o l'Assicurato se diverso) resterà libero, in caso di sinistro, di chiedere che la prestazione liquidativa sia resa nel rispetto di quanto stabilito nelle condizioni di assicurazione vigenti al tempo della sottoscrizione della **Polizza**, se preferite. Ciò per effetto della clausola di miglior garanzia (***Best Guarantee clause***) di cui ai successivi artt. 11 e 12.

## 5) Allianz Ultra e gli Ambiti di rischio. Come comporre il Programma di protezione

Ciascun **Ambito di rischio** costituisce un prodotto a sé stante, con proprie garanzie assicurative e proprie regole di funzionamento, che si trovano descritte nelle condizioni di assicurazione contenute nel relativo Set Informativo consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della **Polizza**, unitamente al presente **regolamento**. Ciascun **Ambito di rischio** può essere acquistato singolarmente, laddove consentito, o in combinazione con altri **Ambiti di rischio** e prevede più **Soluzioni** crescenti, in funzione della

maggiore ampiezza delle coperture (ad esempio, **Soluzioni** *Essential, Plus, Premium e Top*). Il Contraente potrà in corso di contratto sostituire la **Soluzione** inizialmente prescelta con altra, di maggiore o minore ampiezza, in funzione dei mutati bisogni ed esigenze (proprie e dell'Assicurato) L'insieme degli **Ambiti di rischio** acquistati ed indicati in **Polizza** integra il **Programma di protezione** del Cliente.

## 6) Durata della Polizza; durata e decorrenza dei singoli Ambiti di rischio

La **Polizza** ha una durata variabile, dipendente dalla durata delle garanzie presenti negli **Ambiti di rischio** acquistati. La durata e la decorrenza delle garanzie relative a ciascun **Ambito di rischio** è indicata in **Polizza**, alle condizioni di assicurazione stabilite nei Set Informativi relativi ad ogni singolo **Ambito di rischio**. L'assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del premio, come disciplinato dal successivo articolo 7 «Pagamento del premio», fermi restando gli eventuali periodi di carenza previsti nelle condizioni di assicurazione dei singoli **Ambiti di rischio**.

## 7) Pagamento del premio

Alla prima emissione la **Polizza** espone il premio totale annuale, corrispondente alla somma dei premi relativi a ciascun **Ambito di rischio** acquistato, con indicazione dell'eventuale frazionamento rateale e delle relative imposte.
Il premio, pur frazionabile, sarà sempre indicato su base annuale e potrà essere assoggettato a meccanismi di indicizzazione da far valere di anno in anno, in caso di durate poliennali o in caso di rinnovo automatico, anche in relazione a singoli **Ambiti di rischio**.
Nel caso in cui, in corso di contratto, il Contraente modifichi il suo **Programma di protezione**, acquistando nuovi **Ambiti di rischio**, escludendone alcuni, aumentando o diminuendo il livello di servizio relativo ad un **Ambito di rischio** già acquistato, sarà esposto il nuovo **Programma di protezione** ed i premi relativi a ciascun **Ambito di rischio** che lo compongono, comprensivi delle relative imposte, indicando il nuovo premio complessivo da versare alla successiva scadenza annuale. Nel caso in cui venga richiesta la decorrenza immediata di nuove garanzie aggiuntive, la **Polizza** riporterà separatamente l'eventuale rateo di premio da pagare dal giorno di effettiva decorrenza delle nuove garanzie fino alla prima scadenza annuale.

## 8) Acquisto di nuovi Ambiti di rischio e modifica del Programma di protezione

In corso di contratto il Contraente potrà aumentare il suo livello di protezione acquistando altri **Ambiti di rischio** idonei a soddisfare eventuali nuovi bisogni o nuove esigenze assicurative.
In tal caso, la decorrenza delle garanzie previste dal nuovo o dai nuovi **Ambiti di rischio** sarà fatta coincidere con la prima ricorrenza annuale del contratto, onde allineare la gestione dei diversi **Ambiti di rischio**, anche quanto al pagamento del premio complessivamente dovuto.
Il pagamento del nuovo premio annuale complessivamente dovuto sarà effettuato con le modalità indicate nel **nuovo documento di Polizza, che il Contraente dovrà sottoscrivere**.
Nel caso in cui il Contraente chieda la decorrenza anticipata od immediata delle coperture, la durata del nuovo **Ambito di rischio** sarà pari alla sommatoria della frazione di anno mancante al completamento della annualità in corso con la durata naturale (annuale o poliennale) del nuovo **Ambito di rischio**.
In tal caso sarà richiesto, prima dell'attivazione della garanzia, il pagamento del conguaglio di premio relativo alla frazione d'anno da coprire prima della successiva decorrenza annuale.
Nel caso in cui la modifica del **Programma di protezione** avvenga successivamente al rilascio di una nuova **Edizione** valgono le regole stabilite nel successivo art. 13.

## 9) Modifica dell'Ambito di rischio

In corso di contratto il **Contraente** potrà aumentare o diminuire il suo livello di protezione all'interno del medesimo **Ambito di rischio**, passando ad una **Soluzione** superiore o inferiore rispetto a quella inizialmente prescelta.
La modifica potrà avvenire in occasione della scadenza ma anche prima della scadenza dell'**Ambito di rischio** inizialmente acquistato, con ogni conseguente regolazione del premio.
Resta ferma l'applicazione dell'art. 1897 c.c. in caso di diminuzione del rischio assicurato.

Nel caso in cui la modifica sia stata richiesta successivamente al rilascio di una nuova **Edizione** valgono le regole stabilite nel successivo art. 13.

## 10) Manutenzione, aggiornamento, revisione di Allianz Ultra e nuove Edizioni

Allianz - con regolare cadenza temporale e, in ogni caso, al ricorrere di modifiche normative o di altre circostanze che possano incidere sul rischio assicurato - riesaminerà il contenuto e la formulazione degli **Ambiti di rischio**. Il riesame sarà finalizzato a migliorare gli standard di servizio nonché l'accuratezza, la chiarezza e la semplicità delle condizioni di assicurazione. A tal fine si terrà conto anche **degli andamenti e della sostenibilità tecnica** relativa alle **Soluzioni** di garanzia offerte nonché dei generali interessi delle categorie di Clienti per le quali sono stati concepiti i diversi **Ambiti di rischio**. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, alla luce di tale attività di monitoraggio e revisione, la Compagnia potrà modificare i contenuti di uno o più **Ambiti di rischio** rilasciando una **nuova Edizione e adeguando automaticamente** alle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione **tutti i contratti in essere in occasione del primo rinnovo annuale di Polizza** successivo al rilascio della nuova **Edizione.** Se, tuttavia, la Polizza dovesse rinnovarsi prima dell'inizio del secondo mese successivo a quello di rilascio della nuova Edizione, l'adeguamento sarà posticipato al successivo rinnovo annuale, salvo che nel frattempo sia stata rilasciata e risulti applicabile una nuova ed ulteriore Edizione.
All'atto della sottoscrizione della **Polizza** il Contraente dichiarerà di conoscere ed approvare il presente **regolamento** ed il meccanismo evolutivo di automatico adeguamento del contratto alle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione previste dalle successive **Edizioni** realizzate durante la vigenza del contratto; condizioni di assicurazione da considerarsi sostitutive rispetto a quelle originariamente previste e perciò applicabili ai rapporti già in corso ed agli **Ambiti di rischio** già acquistati.
Il rapporto contrattuale, con riferimento ai singoli **Ambiti di rischio**, sarà dunque regolato dalle condizioni di assicurazione più aggiornate e descritte nell'ultima **Edizione**. L'automatico adeguamento del contratto non pregiudicherà i diritti già maturati dal Contraente o dall'Assicurato prima della realizzazione della nuova **Edizione**. Così, ad esempio, l'eventuale variazione delle regole di evoluzione tariffaria varrà soltanto per i rinnovi posteriori alla prima scadenza annuale successiva al rilascio della nuova **Edizione**. Allo stesso modo, le eventuali nuove procedure per la richiesta di indennizzo e/o la liquidazione della prestazione dovuta nei casi previsti dalla **Polizza** saranno applicabili soltanto alle denunce di sinistro presentate successivamente al rilascio della nuova **Edizione**. Rimane ferma, comunque, l'applicazione della regola di miglior vantaggio per l'Assicurato prevista, in caso di sinistro (o di accadimento dell'evento assicurato), **dalla clausola *Best Guarantee*** descritta nei successivi artt. 11, 12 e 13.
Le condizioni di assicurazione previste nella nuova **Edizione** saranno rese disponibili nel sito internet di Allianz e, con riferimento all'**Edizione applicabile**, nell'area riservata del Contraente, indicando la data dell'ultima **Edizione** aggiornata. Le condizioni di assicurazione originariamente vigenti saranno comunque mantenute in evidenza nell'area riservata del Contraente per il tempo occorrente a consentirgli di eventualmente esercitare, con la corretta informativa e la giusta consapevolezza, le opzioni previste dalla ***Best Guarantee clause*** di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13.
Allianz inserirà nell'area riservata del Contraente le nuove condizioni di assicurazione relative agli **Ambiti di rischio** acquistati previste dalla nuova **Edizione**, indicando se si tratti di modifiche imposte dalla normativa sopravvenuta o se si tratti di revisioni e variazioni introdotte dalla Compagnia per il miglioramento complessivo e la sostenibilità dei prodotti. Quando soggetti diversi, il Contraente sarà tenuto a comunicare all'Assicurato le informazioni rese disponibili sulla sua area riservata.

## 11) *Best Guarantee clause*: La Clausola di "miglior garanzia" e l'ulteriore tutela del Contraente

L'adeguamento automatico del contratto alle condizioni di assicurazione contenute nelle successive **Edizioni**, se diverse, costituisce un tratto distintivo di **Allianz Ultra** e mira a garantire a tutti gli Assicurati l'applicazione, in ciascun **Ambito di rischio**, delle condizioni di assicurazione stabilite dall'**Edizione** più aggiornata.
Per questo motivo, in ipotesi di sinistro, il Contraente (o l'Assicurato, se diverso) sarà liquidato alle condizioni di assicurazione previste dall'**Edizione applicabile** al tempo della denuncia di sinistro, anche se diverse da quelle sottoscritte e contenute negli **Ambiti di rischio** originariamente acquistati.
Primo obiettivo di Allianz è di proteggere gli interessi della propria clientela e garantire che il contratto sia sempre regolato dalle condizioni di assicurazione più aggiornate, semplici e chiare, in quanto ritenute più favorevoli.
Fermo quanto sopra, è con lo scopo di rispettare eventuali diverse indicazioni degli aventi diritto che, in caso di sinistro, è concessa all'Assicurato la possibilità di liberamente scegliere, laddove lo preferisse, che il sinistro medesimo continui ad esser gestito e liquidato alle condizioni di assicurazione inizialmente stabilite negli **Ambiti di rischio** acquistati e descritti nell'**Edizione** vigente al tempo della sottoscrizione della **Polizza**. Tale facoltà di scelta è descritta nel successivo art. 12.

## 12) Modalità di esercizio della *Best Guarantee clause* in caso di sinistro

Anche al fine di privilegiare le esigenze di più celere liquidazione, il sinistro sarà gestito e liquidato alle condizioni di assicurazione previste nell'ultima **Edizione applicabile** al tempo della denuncia di sinistro e presente nella sua area personale.
Nel formulare, laddove possibile, la propria offerta di pagamento, alle condizioni aggiornate di **Allianz Ultra**, Allianz fornirà all'Assicurato un supporto adeguato per ricordargli la sua opzione di scelta e consentire allo stesso di confrontare adeguatamente le condizioni di assicurazione aggiornate di **Allianz Ultra** e quelle inizialmente sottoscritte e, conseguentemente, orientare al meglio la sua decisione verso la modalità di liquidazione preferita.
A tal fine, l'**Edizione applicabile** al momento della denuncia di sinistro sarà messa a disposizione del Contraente fino alla totale definizione del sinistro stesso.
Per avvalersi della facoltà di scelta l'Assicurato dovrà rivolgersi, entro 20 giorni dall'eventuale formulazione dell'offerta, al proprio Agente od al canale di contatto messogli a disposizione da Allianz. Decorso quel termine, l'offerta eventualmente formulata dovrà intendersi accettata.
Nel caso in cui dichiari di preferire l'applicazione delle condizioni di assicurazione originariamente vigenti, il rapporto – limitatamente alla gestione e liquidazione del sinistro in questione – sarà regolato da quell'**Edizione**, ferma restando la possibilità, per eventuali sinistri successivi, di continuare ad avvalersi della ***Best Guarantee clause***.
Nel caso in cui opti per la liquidazione alle condizioni di assicurazione aggiornate, l'Assicurato – e il Contraente se diverso – sarà invitato a formalizzare il suo consenso ed a sottoscrivere una nuova **Polizza** che sarà rilasciata alle condizioni di assicurazione aggiornate dell'ultima **Edizione** rilasciata da Allianz. In caso di sottoscrizione della nuova **Polizza**, per eventuali sinistri futuri, l'applicazione delle regole liquidative previste nell'**Edizione** originariamente acquistata, non sarà possibile e la ***Best Guarantee clause*** varrà dunque solo in relazione all'**Edizione** richiamata nell'ultima **Polizza** sottoscritta di **Allianz Ultra**, e non invece per il passato.
Il silenzio o l'inerzia dell'Assicurato o del Contraente ed il mancato esercizio dell'opzione non varranno quale comportamento concludente e la **Polizza** rimarrà invariata anche nel caso di effettivo incasso della somma liquidata da Allianz.

La ***Best Guarantee clause*** non si applicherà né alle Prestazioni in forma specifica, che sempre saranno erogate alle condizioni di assicurazione più aggiornate di **Allianz Ultra**, né alle prestazioni di assistenza, né alle ipotesi in cui la modifica contrattuale, e la variazione delle condizioni di gestione/liquidazione del sinistro, sia stata imposta dalla necessità di adeguarsi a modifiche normative o regolamentari o a disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.
La clausola non sarà neppure applicabile in tutti i casi in cui le condizioni di assicurazione aggiornate all'**Edizione** vigente al momento della denuncia di sinistro escludano integralmente prestazioni assicurative previste dalle condizioni di assicurazione originarie. In tal caso il sinistro sarà gestito e liquidato sulla base delle sole condizioni di assicurazione del contratto originario.

Il meccanismo dinamico di evoluzione ed aggiornamento di **Allianz Ultra** e la conseguente applicazione della ***Best Guarantee clause*** non saranno valevoli per eventuali **Edizioni** speciali create per determinati segmenti di clientela.

## 13) Aggiornamento di Allianz Ultra e *Best Guarantee clause* in caso di modifica del Programma di protezione e degli Ambiti di rischio

Nel caso in cui il Contraente decida di modificare o restringere, ampliare il suo **Programma di protezione**, aggiungendo o sostituendo un **Ambito di rischio** o modificandone il contenuto e scegliendo una diversa **Soluzione** di servizio, potrà farlo soltanto aderendo formalmente a tutte le condizioni di assicurazione delle ultime **Edizioni** disponibili sul mercato, anche in relazione ad eventuali ulteriori **Ambiti di rischio** non toccati dalla richiesta di modifica. In tal caso il Contraente dovrà sottoscrivere una nuova **Polizza** e non potrà domandare, per eventuali sinistri futuri, l'applicazione delle regole liquidative previste nell'**Edizione** originariamente acquistata. La ***Best Guarantee clause*** varrà dunque solo in relazione alle eventuali successive **Edizioni**, e non invece per il passato.
La presente disposizione non si applica:

- quando il Contraente non richieda modifiche del Programma di protezione ma si limiti ad esercitare ordinariamente, rispetto ad uno o più Ambiti di rischio, il diritto di disdetta contrattualmente previsto in suo favore;
- quando, al tempo della richiesta di modifica, non siano state rilasciate **Edizioni** diverse da quelle vigenti al tempo della stipula della **Polizza**.

## 14) Recesso e diritto di disdetta

Qualora previsto il diritto di recesso in caso di sinistro, Allianz non potrà esercitarlo in tutti i casi in cui il Contraente abbia formalizzato il suo consenso per la liquidazione del sinistro secondo le condizioni di assicurazione aggiornate e sottoscritto la nuova **Polizza**. In tal caso il diritto di recesso, previsto dalla nuova **Polizza**, varrà soltanto per i sinistri successivi, sempre che nel frattempo non sia stata rilasciata una nuova **Edizione** ed il Cliente abbia ancora una volta esercitato l'opzione e sottoscritto una nuova **Polizza** aggiornata.
In ogni caso il recesso vale per un singolo **Ambito di rischio** e non si estende agli altri che eventualmente compongono il **Programma di protezione**.
Per gli **Ambiti di rischio** soggetti a tacito rinnovo, il Contraente sarà libero di esercitare la propria disdetta su ciascun singolo **Ambito di rischio**, mantenendo viva l'operatività degli altri **Ambiti di rischio** che eventualmente compongono il suo **Programma di protezione**.
L'eventuale scelta di ridurre **il Programma di protezione**, escludendo un **Ambito di rischio**, potrà essere effettuata in ogni momento, nel rispetto delle regole di disdetta di ciascun singolo **Ambito di rischio**.

Nel caso in cui la Compagnia intenda disdettare uno o più **Ambiti di rischio**, il Contraente potrà esercitare a sua volta il proprio diritto di disdetta per uno o più degli altri **Ambiti di rischio** non disdettati dalla Compagnia, anche oltre la scadenza del termine previsto a suo favore, ma comunque entro la nuova decorrenza di **Polizza** ed a condizione che non si siano verificati sinistri (tra la scadenza del termine di disdetta inizialmente previsto e la nuova decorrenza di **Polizza**).

## 15) Rinvio

Per tutto quanto qui non specificamente disciplinato valgono le disposizioni e le condizioni di assicurazione descritte nel **Set Informativo** consegnato al Contraente unitamente al presente **regolamento** prima della sottoscrizione della **Polizza**.